



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2012 (20.12)
(OR. en)**

17813/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0244 (COD)**

**EF 317
ECOFIN 1081
CODEC 3057**

NOTA

del:	Segretariato
alle:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo della summenzionata proposta della Commissione concordato dal Consiglio ECOFIN nella sessione del 12 dicembre.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere della Banca centrale europea²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell'Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l'unità e l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari e che tenga conto della dichiarazione sulla zona euro e dell'intenzione della Commissione di presentare proposte a norma dell'articolo 127 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un'Unione bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari.
- (3) Al fine di istituire il meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. .../... del Consiglio³ [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE.
- (4) L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell'Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari. È pertanto necessario assicurare il corretto funzionamento dell'ABE in seguito a detta attribuzione.
- (5) Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. .../... del Consiglio [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], l'ABE può assolvere i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Per assicurare che i meccanismi vigenti di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza rimangano efficaci, occorre che si proceda agli opportuni aggiustamenti.

3

- (6) Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e per permettere il corretto funzionamento dell'ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, in particolare in relazione alle decisioni adottate dall'ABE a maggioranza semplice.
- (7) Occorre che le decisioni in materia di violazione del diritto dell'Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno conflitti d'interesse e nominati dallo stesso consiglio. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza rappresentanti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.
- (7 bis) Le decisioni concernenti l'intervento in situazioni di emergenza dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice del consiglio delle autorità di vigilanza, che dovrebbe comprendere la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.
- (7 ter) Le decisioni concernenti gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 1093/2010 e le misure e decisioni adottate in base all'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma e al capo VI di tale regolamento dovrebbero essere adottate a maggioranza qualificata del consiglio delle autorità di vigilanza, che dovrebbe comprendere la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.
- (7 quater) *soppresso*
- (8) Occorre che l'ABE elabori il regolamento interno del gruppo di esperti che ne garantisca l'indipendenza e l'obiettività.

- (9) Occorre che la composizione del consiglio di amministrazione sia equilibrata e che assicurino che gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico siano adeguatamente rappresentati.
- (9 bis) Occorre che le nomine dei membri degli organi e dei comitati interni dell'ABE assicurino un equilibrio geografico tra gli Stati membri.
- (10) Per assicurare il corretto funzionamento dell'ABE e l'adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato, tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori.
- (11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia assicurare un livello elevato, efficace e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale in tutta l'Unione europea e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) le autorità competenti di cui alla definizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, compresa la BCE per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. .../... del Consiglio* [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], della direttiva 2007/64/CE e della direttiva 2009/110/CE;

*GUL ... del ..., pag. "

2. L'articolo 18 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e di coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2, e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione, l'Autorità può adottare decisioni individuali al fine di chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa."

3. *soppresso*

4. All'articolo 35, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Su richiesta dell'Autorità stessa, le autorità competenti forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

2. L'Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere le sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70."

5. All'articolo 41, è inserito il paragrafo 1bis (nuovo) e i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1bis Ai fini dell'articolo 17 il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non sono rappresentanti dell'autorità competente che avrebbe violato il diritto dell'Unione e non abbiano alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo sono adottate con almeno quattro voti favorevoli dei suoi membri.

2. Ai fini dell'articolo 19, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo sono adottate con almeno quattro voti favorevoli dei suoi membri.

3. Il gruppo di esperti propone una decisione ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 19 al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui ai paragrafi 1 bis e 2."

6. All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

"Il primo e il secondo comma lasciano impregiudicati i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE]."

7. All'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate in base all'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, che comprende almeno la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, le decisioni proposte dal gruppo di esperti sono adottate a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza rappresentanti gli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.

In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] è pari o inferiore a quattro, le decisioni proposte dal gruppo di esperti sono adottate a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza, con il voto di almeno un membro rappresentante di detti Stati membri.

Ogni membro dispone di un solo voto.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di cui all'articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. .../... [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti."

"7bis. All'articolo 44 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

4 bis. Nonostante le disposizioni di voto per l'ABE contenute nel presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE si adopera per raggiungere il consenso quando adotta le decisioni.

8. All'articolo 45, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] e che non hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione."

8bis. È inserito il seguente articolo 81 bis:

"Articolo 81 bis

Riesame delle disposizioni di voto

A decorrere dalla data in cui il numero di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti diventa pari a quattro, la Commissione riesamina le disposizioni di voto di cui agli articoli 41 e 44 e presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio."

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

- a) *soppresso*
- b) la composizione del consiglio di amministrazione, e
- c) la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19.

La relazione tiene conto in particolare degli sviluppi del numero degli Stati membri la cui moneta è l'euro o le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento .../... ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l'ABE adotti le sue decisioni nell'interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente